

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (65)396

Vol. 1965/0084

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(65) 396 def.

Bruxelles, 18 ottobre 1965

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alle misure particolari per lo smaltimento
del burro giacente negli ammassi privati

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(65) 396 def.

Relazione

1. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 13/64/CEE, il Consiglio può adottare, in deroga a quanto disposto dal regolamento medesimo, le misure necessarie per tener conto delle particolari condizioni in cui potrebbero trovarsi i prodotti lattiero- caseari.

2. L'attuale situazione del mercato del burro nella Comunità è particolarmente preoccupante ed è caratterizzata da un aumento della produzione e dalla presenza di scorte importanti.

Non si tratta soltanto delle giacenze nei pubblici ammassi costituite dagli organismi d'intervento, ma anche di quantitativi all'ammasso privato che superano quelli necessari per il normale riparto stagionale cui sono abitualmente destinati.

3. Per quanto riguarda le giacenze nei pubblici ammassi, l'articolo 7 del regolamento n. 62/64/CEE del Consiglio prevede la possibilità di determinare, secondo una procedura comunitaria, disposizioni particolari per l'uscita dall'ammasso.

Per le giacenze all'ammasso privato, invece, gli Stati membri non possono attualmente ricorrere agli interventi di cui all'articolo 22 del regolamento n. 13/64/CEE, la cui applicazione è limitata alle misure aventi lo scopo di attenuare un forte ribasso dei prezzi o di evitare uno squilibrio dei prezzi o della produzione, condizioni non riscontrate sul mercato.

Se non verranno prese disposizioni, già si può prevedere che l'importanza delle giacenze a fine campagna ostacolerà il funzionamento del regime degli interventi istituito dal regolamento n. 13/64/CEE e in particolare che le disposizioni degli articoli 1 e 4 del regolamento n. 62/64/CEE non saranno rispettate.

4. Tenuto conto di quanto precede, il presente progetto di regolamento ha lo scopo di autorizzare gli Stati membri ad adottare misure atte ad accrescere il consumo e ad agevolare lo smaltimento del burro giacente negli ammassi privati.

A tal fine è prevista la possibilità sia di acquistare il burro giacente all'ammasso privato e di venderlo a prezzi ridotti, sia di accordare aiuti per la sua fusione.

Onde evitare che le misure causino perturbazioni sul mercato del burro fresco o distorsioni della concorrenza nel settore dei prodotti trasformati, la loro applicazione è subordinata ad alcune condizioni:

- destinazione esclusiva al consumo diretto,
- netta differenziazione, in tutte le fasi della commercializzazione, del burro che beneficia delle misure,
- controllo della destinazione,
- divieto di esportare il burro in causa verso gli Stati membri,
- subordinazione dell'esportazione verso i Paesi terzi ad un'autorizzazione preventiva.

Le modalità d'applicazione saranno determinate dalla Commissione in un apposito regolamento.

La validità del presente regolamento è limitata alla durata della campagna in corso.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alle misure particolari per lo smaltimento
del burro giacente negli ammassi privati
(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1) e in particolare l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'attuale situazione sul mercato del burro nella Comunità è caratterizzata da un aumento della produzione nella maggior parte degli Stati membri e dalla presenza di importanti scorte di burro costituito da alcuni Stati membri a seguito sia di interventi sul mercato del burro fresco nazionale di prima qualità, sia di importazioni sulla base di acquisti anteriori al 1° novembre 1964; che in vari Stati membri vi sono inoltre massicce quantità di burro giacenti negli ammassi privati che sono state oggetto di aiuti conformemente all'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento n. 13/64/CEE e che superano notevolmente le quantità necessarie per il normale riporto stagionale;

Considerando che il burro immesso all'ammasso a seguito di acquisti pubblici è possibile prevedere lo smaltimento a condizioni particolari da determinare secondo una procedura comunitaria; che la presenza all'ammasso privato di massicce giacenze di burro che potrebbero non essere interamente smaltite prima della fine della campagna lattiera in corso rischia di ostacolare il buon funzionamento del regime degli interventi istituito dal regolamento n. 13/64/CEE, in particolare per quanto riguarda

.../...

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 34 del 27.2.64, p. 549/64

l'osservazione dei principi definiti negli articoli 1 e 4 del regolamento n. 62/64/CEE (1); che in particolare il mantenimento di tali giacenze per un periodo più lungo dello stretto necessario comporterebbe la qualità di parte di tale burro e ne pregiudicherebbe pertanto la posizione competitiva sul mercato;

Considerando che i corsi del burro negli Stati membri denotano una certa stabilità; che le misure di cui all'articolo 22 del regolamento n. 13/64/CEE possono avere soltanto lo scopo di attenuare un forte ribasso dei prezzi e di evitare uno squilibrio del prezzo e della produzione dei prodotti lattiero-caseari; che già per questo motivo gli Stati membri non sono abilitati a fare ricorso a tali disposizioni;

Considerando che è pertanto necessario, per promuovere lo smaltimento accelerato del burro giacente negli ammassi privati che è stato oggetto delle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento n. 13/64/CEE, prevedere misure di deroga onde tener conto delle condizioni particolari in cui si trovano tali prodotti;

Considerando che lo smaltimento di queste giacenze di burro può essere stimolato da possibilità di vendita a prezzo ridotto che permettano di accrescere il consumo del burro rendendone in particolare possibile l'acquisto a un maggior numero di consumatori; che occorre pertanto prevedere per gli Stati membri la facoltà sia di acquistare il burro giacente negli ammassi privati e di venderlo a prezzo ridotto, sia di accordare aiuti per la sua fusione;

Considerando che, per evitare che le misure particolari abbiano incidenza diversa da quella prospettata, occorre prevedere per queste due categorie di misure una limitazione dal punto di vista della loro importanza; che, per non pregiudicare il prezzo del burro negli Stati membri nei quali non vengono applicate misure particolari o tali misure hanno minore importanza, occorre vietare le esportazioni del burro in causa verso gli Stati membri; che, per evitare distorsioni della concorrenza, in particolare nel settore dei prodotti trasformati, il prodotto deve essere destinato esclusivamente al consumo diretto; che è pertanto necessario differenziare nettamente, in tutte le fasi dalla commercializzazione, il burro smaltito sulla base di tali misure da quello commercializzato in condizioni normali;

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 92 del 10.6.64, p. 1412/64

Considerando che, per evitare perturbazioni nelle correnti commerciali con i Paesi terzi, è necessario subordinare l'esportazione verso i Paesi terzi di prodotti che beneficiano delle misure particolari ad un'autorizzazione accordata secondo una procedura comunitaria;

Considerando che è opportuno limitare la durata di validità dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento al periodo nel quale la produzione è inferiore al consumo; che è dunque necessario prevedere lo smaltimento delle giacenze in causa prima dell'inizio della nuova campagna lattiera,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento n. 13/64/CEE, gli Stati membri sono autorizzati ad adottare, nelle condizioni definite dal presente regolamento e senza pregiudizio di altre disposizioni applicabili, misure particolari per il burro che è stato oggetto di misure previste al paragrafo sopra menzionato.

Articolo 2

Le misure particolari di cui all'articolo 1 devono essere attuate

- sotto forma di acquisto da parte dell'organismo d'intervento e di rivendita del burro a prezzo ridotto, eventualmente sotto forma di burro fuso,
- e sotto forma di aiuti accordati per la fusione del burro e per la sua reimmissione sul mercato a prezzo ridotto.

Articolo 3

Gli Stati membri vigilano affinché, a seguito delle misure particolari

- il burro sia nettamente differenziato, in tutte le fasi della commercializzazione, dal burro smaltito in condizioni normali,
- il burro venga destinato esclusivamente al consumo diretto,
- il burro non venga trasformato nè mescolato ad altri prodotti,
- la riduzione di prezzo o l'aiuto accordato si rifletta nella fase del commercio al minuto.

.../...

Articolo 4

1. Il prodotto che è stato oggetto di misure particolari non può essere esportato.
2. Tuttavia, un'autorizzazione può essere concessa, su domanda di uno Stato membro, secondo la procedura prevista dall'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE, per l'esportazione verso i Paesi terzi. Tale autorizzazione può essere subordinata a condizioni riguardanti in particolare la quantità, il prezzo e la destinazione dei prodotti.

Articolo 5

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure che intendono adottare in applicazione del presente regolamento.
2. Essi comunicano alla Commissione, contemporaneamente alle informazioni che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 192/64/CEE, le quantità acquistate, sovvenzionate e smaltite sulla base del presente regolamento e le riduzioni e gli aiuti accordati.

Articolo 6

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è valida a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 7

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative alla limitazione delle quantità, alla riduzione del prezzo, all'ammontare dell'aiuto, alla presentazione, alla trasformazione e al controllo dell'osservanza delle disposizioni previste all'articolo 3 sono stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE.

.../...

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è applicabile fino al termine della campagna lattiera 1965/66.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio,
Il Presidente